



PER LA CASSAZIONE, E' POSSIBILE LA CONDANNA PER DIFFAMAZIONE SENZA ACCERTAMENTI SULL'IP DAL QUALE È PARTITO IL MESSAGGIO OFFENSIVO.-

COMMENTO ALLA SENTENZA N. 5851/2022

A cura dell'[Avv. Laura Buzzerio](#)

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE;

3) CONDANNA PER DIFFAMAZIONE SENZA ACCERTAMENTI SULL'IP?

[1]

IL FATTO

Un soggetto, condannato per il reato di diffamazione, avendo pubblicato su socuak un post offensivo ai danni delle Forze dell'Ordine, ricorreva in Cassazione per vari motivi, tra cui quello che non sarebbe stato accertato l'indirizzo IP¹ di provenienza del messaggio diffamatorio oltre ai file di log contenenti il dettaglio degli eventi digitali relativi alla connessione incriminata.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

¹ L'Internet Protocol Address o indirizzo IP è un codice numerico usato da tutti i dispositivi (computer, server web, stampanti, modem) per navigare in Internet e per comunicare in una rete locale.-

La Quinta Sezione Penale della Cassazione, Presidente Grazia Miccoli, pur accogliendo altri motivi di ricorso, focalizzandoci solo su quello oggetto del presente lavoro, evidenziava come il ricorrente si fosse limitato a confutare genericamente la riferibilità dell'ip al suo profilo, mentre tale circostanza avrebbe richiesto delle contestazioni molto più precise.-

[3]

CONDANNA PER DIFFAMAZIONE SENZA ACCERTAMENTI SULL'IP?

La sentenza in commento consente di chiederci se sia configurabile una condanna per diffamazione senza accertamenti sull'ip?

Sul punto viene in soccorso un'altra sentenza della Cassazione, la n. 24212/2021, che tanto aveva statuito:

“La costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, si attesta sulla riferibilità della diffamazione anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo” [...] Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati”.-